



N.R.G. 4662/2022

**REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI VELLETRI
Sezione Lavoro**

Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Raffaella Falcione quale Giudice del lavoro, preso atto del “*Deposito di note scritte*” di cui all’art. 127 ter del D.lgs. n. 149/2022, in sostituzione dell’udienza del 29/02/2024, ha emesso la seguente

**SENTENZA COMPLETA DI DISPOSITIVO E DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 127 Ter e 429 C.P.C.**

nella causa lavoro di I grado iscritta al n. 4662 del Ruolo Generale dell’anno 2022 vertente tra

B.F.

Ricorrente/Oponente

Rappresentato e difeso dall’Avv.to Francesco Rondina

E

I.N.P.S. -Istituto Nazionale della Previdenza Sociale-, *in persona del legale rappresentante p.t.*,

Resistente/Opposto

Rappresentato e difeso dall’Avv.to Bruno E. Pontecorvo

OGGETTO: Opposizione ad Avviso di Addebito.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa,

1. Accerta e dichiara l’illegittimità dell’iscrizione d’ufficio di ██████ alla Gestione Commercianti disposta dall’INPS con decorrenza 1.10.2014.

2. Annulla l’Avviso di Addebito n. 397 2022 000824166 10 000 -notificato a ██████ in data 18.08.2022- e, per l’effetto, dichiara che non è dovuta dal medesimo all’INPS la somma di € 34.882,32 richiesta in pagamento a titolo di contributi dovuti alla Gestione Commercianti per il periodo 10/2014 – 12/2020, oltre spese di notifica e oneri di riscossione.

3. Condanna l’INPS, in persona del l.r.p.t., a rimborsare all’opponente le spese processuali liquidate in complessivi € 4.500,00 oltre IVA CPA e spese generali come per legge.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente epigrafato, con ricorso depositato in data 21.09.2022, ritualmente notificato, propone opposizione all’Avviso di Addebito n. 397 2022 000824166 10 000 - notificato a mezzo racc. a/r in data 12.08.2022-, con cui l’INPS richiede il pagamento di contributi dovuti alla Gestione Commercianti per il periodo 10/2014 – 12/2020, nell’importo complessivo di € 34.882,32, comprensivo di spese di notifica e oneri di riscossione. Evidenzia che la pretesa contributiva avanzata dall’INPS, che scaturisce dagli esiti del controllo di cui al Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. 2019016835, si fonda sul presupposto, erroneo ed infondato, dell’esistenza dei requisiti della continuità e della prevalenza del lavoro prestato in favore della società ██████ S.r.l. -che si occupa di organizzazione di eventi e servizi di catering e ristorazione di cui è socio al 30% e, fino a gennaio 2020, è stato membro del Consiglio di Amministrazione-, asseritamente consistito nell’attività di organizzazione dei grandi eventi, nella gestione dei rapporti con i

clienti e nella esecuzione di sopralluoghi tecnici, senza soggiacere ad alcun vincolo gerarchico.

Sostiene, invece, premesso che la società ha una struttura operativa che occupa oltre 50 unità tra dipendenti e collaboratori, di avere svolto attività tutte direttamente riconducibili al ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione, per le quali percepiva compensi regolarmente assoggettati a contribuzione presso la Gestione Separata INPS. In particolare si limitava a svolgere attività di *alta amministrazione* fornendo le linee guida alle varie strutture, coordinava l'attività degli altri amministratori (ognuno delegato alla supervisione di un settore), monitorava i risultati delle attività economiche dell'azienda, stabiliva gli obiettivi in termini di vendita e spese, svolgeva attività di sviluppo di nuovi progetti interfacciandosi con i soggetti interessati, interni ed esterni, pianificandolo lo svolgimento temporale delle attività e destinando le risorse economiche necessarie allo sviluppo di tali progetti.

Sulla base di tale premessa, sostiene l'insussistenza dei requisiti per l'iscrizione alla Gestione Commercianti, ai sensi dell'art. 1 co. 202 e ss. della L. n. 662/1996, per cui chiede al Tribunale adito di dichiarare l'illegittimità dell'iscrizione di ufficio alla predetta Gestione INPS con decorrenza 1.10.2014 e, conseguentemente, disporne la cancellazione, nonché dichiarare la nullità/illegittimità dell'avviso di addebito opposto, o comunque annullarlo, dichiarando che nulla è dovuto all'INPS in virtù del predetto titolo.

L'INPS si costituisce in giudizio e chiede il rigetto dell'opposizione per la sua infondatezza in fatto ed in diritto.

La causa veniva istruita a mezzo dei documenti prodotti dai procuratori delle parti e con la prova per testi. All'esito del deposito di note autorizzate e di note di udienza, ex art. 127 *ter* c.p.c., il giudicante decideva la causa con sentenza completa di dispositivo ed esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c..

Così riassunti i fatti di causa, va verificata, in via preliminare, la tempestività dell'opposizione, accertamento che nella materia che ci occupa il giudice è tenuto a compiere anche d'ufficio, trattandosi della verifica di un *presupposto processuale* attinente alla proponibilità della domanda. Nel caso in esame, la parte opponente deduce e prova che l'Avviso di Addebito è stato notificato a mezzo del servizio postale in data **12.08.2022** e, pertanto, considerato che l'opposizione che ha dato corso al presente giudizio è stata depositata presso la Cancelleria di questo Tribunale in data **21.09.2022**, va dichiarata tempestiva per far valere i vizi di merito della pretesa creditoria dell'Ente previdenziale, in quanto proposta nei 40 giorni successivi alla notifica dell'atto, in ossequio a quanto disposto dell'art. 24 co. 5 del D.lgs. n. 46/1999.

Verificata l'ammissibilità dell'opposizione, appare utile ricostruire il quadro normativo di riferimento, nonché richiamare i principi di diritto che la giurisprudenza di legittimità ha enucleato nell'interpretare le leggi che si sono susseguite nel tempo per regolare la materia che ci occupa.

L'assicurazione Commercianti, che fa capo a una speciale gestione INPS, era regolata, in un primo tempo, dalla L. n. 1397/1960, modificata dalla L. n. 1088 del 1971, e dalla L. n. 160 del 1975, art. 29. Successivamente la L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203, ha sostituito la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1, secondo il seguente tenore: "*L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:*

a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;

b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;

c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;

d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli".

La legge del 1996 ha, dunque, esteso l'obbligo assicurativo alla Gestione Commercianti anche ai soci di società a responsabilità limitata (in precedenza esclusi in considerazione dell'assenza di rischio nella conduzione d'impresa) a condizione che "partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza".

In sintesi sono da assoggettare all'assicurazione Commercianti tutti i titolari, soci o gestori, in proprio, di imprese di attività commerciali che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate prevalentemente con il lavoro proprio qualora il soggetto abbia la piena responsabilità dell'impresa, con assunzione di oneri e rischi di gestione, e partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. Tali requisiti devono sussistere congiuntamente (vd. Sez. U, Sentenza n. 3240 del 12.02.2010 - Cass. n. 20268 del 19.11.2012 - Cass. n. 11804 del 12.7.2012 cfr. anche Cass. n. 20268 del 19.11.2012 - Cass. n. 11804 del 12.7.2012). In tal caso *"costoro sono accomunati ai lavoratori dipendenti dall'espletamento di attività lavorativa abituale, nel suo momento esecutivo, connotandosi detto impegno personale come elemento prevalente (rispetto agli altri fattori produttivi) all'interno dell'impresa"*.

Le SS.UU. della Cassazione, con la sentenza n. 3240/2010, prendendo le mosse dal tenore letterale del comma 208 dell'art. 1 della L. 662/1996, nella parte in cui recita: *"Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitano contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente"*, hanno affermato che, siccome anche la Gestione Separata (che è propria degli amministratori) è una forma di assicurazione obbligatoria, vi è una incompatibilità di doppia iscrizione fra la stessa e la Gestione Commercianti.

In tal caso, la scelta dell'iscrizione nella gestione di cui all'art. 2, comma 23, della legge n. 335 del 1995, o nella gestione degli esercenti attività commerciali, ai sensi dell'art. 1, comma 203 della legge n. 662 del 1996, spetta all'INPS, secondo il carattere della prevalenza, intendendosi per partecipazione al lavoro aziendale lo svolgimento dell'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa. Nel caso di verifica dell'insussistenza di tale elemento, sussistono i requisiti per l'iscrizione alla Gestione commercianti.

Hanno, altresì, chiarito che il ruolo di amministrazione non attiene solo al *"compimento di atti giuridici"*, essendo a questi affidata *"un'attività di contenuto imprenditoriale, che si estrinseca nell'organizzazione e nel coordinamento dei fattori di produzione, comprendendovi sia il momento decisionale vero e proprio, sia quello attuativo delle determinazioni assunte"* *"ancorché quest'ultimo non debba essere caratterizzato dalla abitualità dell'impegno esecutivo"*, mentre il lavoro aziendale abituale e prevalente è assoggettato a contribuzione presso la Gestione Commercianti proprio in considerazione dell'espletamento di attività lavorativa abituale, nel suo momento esecutivo e della connotazione di *"detto impegno personale come elemento prevalente (rispetto agli altri fattori produttivi) all'interno dell'impresa"*.

Vanno, pertanto, tenuti distinti i due piani del funzionamento della società, con i connessi poteri di amministrazione, e della gestione dell'attività commerciale, che ben può essere affidata a terzi estranei alla compagine sociale o ad altri soci che non ne siano anche amministratori.

Infatti, mentre la prima si basa su una relazione di **immedesimazione organica**, come desumibile dalla previsione dell'art. 2260 c.c. e comporta, secondo quanto previsto dal concreto mandato, la partecipazione ad un'attività di **gestione**, nonché l'espletamento di una attività di **impulso** e di **rappresentanza** ed è rivolta all'esecuzione del contratto di società, oltre che ad assicurare il funzionamento dell'organismo sociale, l'attività di **"puro lavoro"** è rivolta alla concreta realizzazione dello scopo sociale ed al suo raggiungimento operativo attraverso il concorso dei vari collaboratori della società.

In conformità con tali principi, secondo quanto previsto dalla circolare INPS n. 215/1998 per le SRL e le SAS e dall'interpello n. 78/2009 del Ministero del Lavoro per le SNC, sono tenuti all'iscrizione alla gestione contributiva dei Commercianti i soci che partecipano al lavoro aziendale con caratteri di prevalenza ed abitualità che rappresentano, quindi, i fattori determinanti ai fini dell'individuazione della gestione a cui operare i versamenti contributivi.

Il legislatore è, quindi, intervenuto con la norma interpretativa contenuta nell'art. 12, comma 11, del D.L. n. 78/2010, ed ha chiarito che, qualora il socio-lavoratore rivesta anche la carica di amministratore della società, non opera il criterio dell'attività prevalente, sicché vale l'obbligo di iscrizione e contribuzione sia alla Gestione Commercianti sia a quella Separata (Cass. Sez. Un., 8 agosto 2011, n. 17076). Tuttavia, stante l'autonomia delle posizioni, è necessario che ricorrano le condizioni richieste dalla legge, cioè che si realizzi una "coesistenza" di attività riconducibili, rispettivamente, al commercio e all'amministrazione societaria (Cass. ord. 1 luglio 2015, n. 13446 e Cass. ord. 5 marzo 2013, n. 5444). La finalità della normativa introdotta dalla L. n. 662/1996 è stata, quindi, autorevolmente individuata nell'intento di **"evitare che, grazie allo schermo della struttura societaria, la prestazione di lavoro del socio, resa nell'impresa societaria, sia sottratta alla contribuzione previdenziale obbligatoria"** (parere del C. di S., richiamato nella circolare dell'INPS del 9 ottobre 1998).

La S.C. di Cassazione è tornata di recente sulla materia con la sentenza n. 1759/2021 in cui enuclea un nuovo principio da seguire per accertare l'obbligo della doppia contribuzione del socio amministratore -che percepisce un compenso in tale veste- e che svolge anche attività commerciale o artigianale nell'azienda.

La Corte ribadisce che assume rilievo dirimente considerare le mansioni proprie dell'amministratore ed ha chiarito che vanno considerate attività di ordinaria amministrazione quelle di: supervisione, l'essere referente per i clienti e fornitori, l'aver assunto i dipendenti, in quanto non implicano alcuna partecipazione all'attività materiale ed esecutiva dell'azienda. Pertanto, pur non mettendo in discussione il principio della doppia contribuzione, ne fornisce un'interpretazione diversa in quanto precisa che l'amministrazione e l'operatività sono attività distinte e autonome tra loro per cui, parimenti distinto ed autonomo, resta l'obbligo assicurativo nella rispettiva gestione assicurativa.

Venendo, dunque, al caso che ci occupa va premesso che dalla Visura Camerale della █████ S.r.l. -aggiornata al 25.07.2022- risulta che la società nel periodo che qui interessa era amministrata da un Consiglio di Amministrazione, presieduto dal ricorrente █████, di cui erano Consiglieri █████, █████, █████, e █████. Non risulta la nomina di un amministratore delegato, con la conseguenza che tutti i membri del CdA avevano il potere di rappresentanza. Al riguardo la difesa dell'opponente sostiene, come detto, che ciascun Consigliere era delegato (con delega conferita verbalmente) alla supervisione di un settore, mentre il ricorrente curava gli aspetti propri della sua figura di Presidente del CdA fornendo le linee guida di gestione e sviluppo dell'attività aziendale, coordinando l'attività degli altri amministratori, monitorando i risultati delle attività economiche, promuovendo nuovi progetti.

Va, pertanto, individuata l'attività di lavoro prestata dall'opponente al netto di quella esercitata in quanto Presidente del CdA, posto che, come detto, le due attività operano su piani giuridici differenti, in quanto quella di partecipazione all'attività d'impresa è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale e quella di amministratore discende all'esecuzione del contratto di società sulla base di una relazione di immedesimazione organica.

Quanto agli oneri probatori, chiarito che la causa va qualificata come di accertamento negativo del credito, è pacifico, secondo i principi che regolano il relativo riparto disciplinato dall'art. 2697 c.c., che spetta all'INPS, attore in senso sostanziale provare la ricorrenza dei presupposti per l'iscrizione di ██████ nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali. Ed infatti, l'esistenza del presupposto impositivo deve essere provata dall'Istituto in base al principio generale secondo cui, la parte che assume l'esistenza di una circostanza di fatto è onerata della relativa prova, non potendosi addossare alla controparte il difficile onere della prova di un fatto negativo (cfr. Cass. S.U.10 gennaio 2006 sul criterio della "vicinanza o disponibilità" della prova per individuare il soggetto onerato, in modo tale da non precludere il diritto costituzionale di cui all'art. 24 Cost.; vd. altresì Cass. 12108/10, 22862/10 in materia di onere della prova gravante sull'Ente previdenziale anche nel caso di azione di accertamento negativo della pretesa contributiva).

Era, quindi, onere dell'INPS dimostrare la partecipazione diretta del socio e Presidente del CdA all'attività commerciale svolta dall'azienda nel settore dell'organizzazione di eventi e fornitura di servizi di catering e ristorazione mediante la prestazione di *cd puro lavoro*.

Nel caso di specie, come accennato, la prova dell'*an* della pretesa contributiva azionata dall'Ente previdenziale con l'avviso di addebito opposto è costituita essenzialmente dal Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. 2019016835 redatto in data 16.12.2016 all'esito della verifica eseguita nei confronti della ██████ S.r.l., con sede in Monte Porzio Catone, esercente attività di *Catering e Banqueting*.

Nel Verbale, prodotto da entrambe le parti in giudizio, si legge che al momento del primo accesso venivano identificati una serie di "unità lavorative", tra cui l'odierno opponente, che, secondo quanto accertato dai Funzionari, risultava: "essersi sempre occupato della direzione generale e commerciale dell'attività, difatti è abitualmente presente all'interno della struttura, tuttavia egli cura anche l'organizzazione dei grandi eventi, per cui gestisce rapporti con i clienti ed effettua sopralluoghi tecnici. Il signor ██████ svolge le proprie mansioni senza soggiacere ad alcun vincolo gerarchico, pur attenendosi alle linee strategiche aziendali approvate dal consiglio, le quali costituiscono direttive generali che ciascun socio attua beneficiando della massima autonomia ... non risulta attualmente titolare di alcuna posizione previdenziale quale lavoratore autonomo né risulta aver avuto altre occupazioni dal mese di ottobre 2014 a data odierna".

Nel Verbale si legge, ancora, che il ██████ i per l'attività di Presidente del CdA percepiva un compenso, per cui gli Ispettori dell'Istituto sostengono, in ragione della ritenuta continuità e prevalenza del lavoro prestato all'interno dell'azienda, che avesse l'obbligo della doppia iscrizione alla Gestione Separata e a quella Commercialisti.

Nel corso dell'istruttoria veniva esaminati i seguenti testimoni:

██████, Ispettore dell'INPS ha confermato quanto riferito nel Verbale Unico di Accertamento, precisando che al momento dell'accesso il Bonomi si trovava nell'ufficio amministratore e che si occupava anche di dare direttive di lavoro alla dipendente ██████, attività da lui ritenuta eccedente i compiti dell'amministratore in quanto si tratta di *attività anche materiali*.

██████, teste di parte opponente, dipendente della ██████ S.r.l. dal 2015 con la mansione di responsabile commerciale, ha riferito che il ricorrente ha un ruolo amministrativo-direttivo ossia definisce unitamente al CdA gli obiettivi aziendali

occupandosi anche dei rapporti con gli istituti di credito in termini di selezione e primo contatto. Ha dichiarato ancora che le attività materiali sono invece svolte da lei stessa insieme ai Direttori operativi [REDACTED], [REDACTED] e all'epoca [REDACTED]. Ha confermato che il [REDACTED] si occupava anche delle attività di promozione dell'azienda precisando che il responsabile dell'amministrazione, sotto il profilo operativo, era all'epoca [REDACTED] ed attualmente è [REDACTED] che si coordinano con i responsabili dei settori. Ha confermato le

dichiarazioni rese all'Ispettori dell'INPS ma ha precisato che il [REDACTED] si occupava dei sopralluoghi in termini di contatto con i clienti, soprattutto quelli più importanti, e non per definire gli aspetti operativi, e che laddove ha dichiarato che le impartiva direttive di lavoro intendeva dire che si tratta di direttive di coordinamento tra lei e il cliente.

[REDACTED], teste di parte opponente, dipendente della [REDACTED] S.r.l. con le mansioni di cuoco, ha dichiarato che la sua attività lavorativa si svolge essenzialmente nel laboratorio cucina dalle 9:00 alle 16:30 dal lunedì al sabato. Ha riferito che per quanto a sua conoscenza [REDACTED] è stato l'amministratore delegato della società, che si occupava principalmente delle pubbliche relazioni, che gli capitava di vederlo ogni tanto ma di averlo mai visto svolgere attività di tipo materiale in nessuno dei settori aziendali. Ha riferito, infine, che il responsabile della cucina era [REDACTED], il responsabile della logistica era [REDACTED] e che all'ufficio amministrativo sono addetti una decina di impiegati.

Alla luce delle risultanze istruttorie, valutate nel loro combinato risvolto probatorio, a parere del giudicante, l'INPS non ha provato con il dovuto rigore la fondatezza della pretesa creditoria. In particolare non appare possibile individuare quale sia stata l'attività prevalente svolta dal [REDACTED] in modo da distinguere quella di amministratore da quella di partecipazione personale e continuativa al lavoro aziendale, condizione, come detto, solo in presenza della quale scatta l'obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti.

Invero, non esistono disposizioni che indicano in dettaglio quali compiti siano demandati alla figura dell'amministratore nella Srl, purtuttavia è altrettanto vero, come precisato già dalle S.U. del 2010, che non può farsi rientrare nell'incarico solo il compimento di atti giuridici, perchè all'amministratore è affidata la gestione della società, e dunque una attività di contenuto imprenditoriale, che si estrinseca nell'organizzazione e nel coordinamento dei fattori di produzione, comprendendovi sia il momento decisionale vero e proprio, sia quello attuativo delle determinazioni assunte, ancorchè quest'ultimo non debba essere caratterizzato dalla abitudine dell'impegno esecutivo. Tali elementi si distinguono da quelli richiesti per la iscrizione alla Gestione Commercianti che come detto richiede che i soci siano accomunati ai lavoratori dipendenti dall'espletamento di attività lavorativa abituale nel suo momento esecutivo.

In altre parole, a parere di questo giudicante, l'Ente previdenziale non ha fatto fronte agli stringenti oneri probatori richiesti dalla S. C. di Cassazione nella materia che ci occupa, ossia che dal 10/2014 al 12/2020 [REDACTED] abbia partecipato personalmente al lavoro aziendale, con carattere di abitudine, anche indipendentemente dalla eventuale preponderanza rispetto agli altri fattori produttivi, presupposto non ritenuto necessario per il socio di Srl dalla più recente giurisprudenza di legittimità (ad es. *ex multis* Cass. 3292/2020).

Gli elementi forniti dall'INPS, anche a volerli ritenere *argomenti di prova* dello svolgimento di un'attività ulteriore rispetto a quella propria dell'amministratore della Srl, non sono tali, per "gravità, precisione e concordanza", da costituire una presunzione semplice a norma degli artt. 2727 e seg. c.c. e quindi assurgere a un valido strumento di convincimento del giudice.

In particolare va opportunamente considerato che, tenuto debitamente conto della complessità dell'organizzazione aziendale, dell'esistenza di numerosi dipendenti e collaboratori, della loro qualifica e delle loro mansioni, in specie l'esistenza di un *direttore operativo*, non è possibile descrivere quale sia stata l'attività di *lavoro puro* effettivamente

svolta dall'odierno opponente per la ██████████ S.r.l. al netto di quella esercitata in quanto Presidente del Consiglio di Amministrazione della società che include quella di indirizzo, promozione, supervisione e contatto con i clienti, soprattutto quelli di maggior prestigio, tenuto conto che la società, come dichiarato dalla teste ██████████, gestisce all'incirca 700 eventi all'anno anche di tipo istituzionale. Non è stato, infatti, provato dall'INPS che si occupasse dell'allestimento vero e proprio degli eventi curando gli aspetti tecnici della loro realizzazione, né che si occupasse delle attività di catering e ristorazione, né infine

che fosse presente sui luoghi durante lo svolgimento degli eventi aziendali e/o istituzionali.

Deve, quindi, ritenersi illegittima l'iscrizione alla Gestione Commercianti di ██████████ disposta d'ufficio dall'INPS con decorrenza 1.10.2014 e, per l'effetto, l'Avviso di Addebito opposto va annullato per l'insussistenza della pretesa creditoria azionata dall'Ente previdenziale con il predetto titolo.

Per tutti i motivi esposti il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come in dispositivo.

Velletri, 1 marzo 2024

Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione